

Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como
Anno Accademico 2010 - 2011
Bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio

Indice

| | |
|---|----|
| 1) Numero delle borse di studio | 3 |
| 2) Condizioni generali di partecipazione al concorso | 4 |
| 3) Requisiti per l'inserimento nelle graduatorie per le borse di studio | 5 |
| 3.1) Requisiti di merito | 5 |
| 3.2) Requisiti relativi alle condizioni economiche | 7 |
| 4) Ammontare delle borse di studio | 10 |
| 5) Integrazioni delle borse di studio | 12 |
| 5.1) Studenti in situazione di handicap | 12 |
| 5.2) Mobilità internazionale | 12 |
| 5.3) Studenti laureati (c.d. "premio di laurea") | 13 |
| 6) Procedure per la formazione delle graduatorie | 14 |
| 7) Termini e modalità per la presentazione della domanda | 15 |
| 8) Pubblicazione delle graduatorie provvisorie ed eventuale presentazione di ricorsi | 17 |
| 9) Assegnazione delle borse di studio e modalità di pagamento | 17 |
| 10) Incompatibilità - Decadenza | 20 |
| 11) Trasferimenti e passaggi di facoltà | 20 |
| 12) Accertamento condizioni economiche (D.p.r. 445/2000, art. 71) | 21 |
| 13) Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (L. 30 giugno 2003, n. 196) | 21 |

Il presente concorso è bandito in conformità allo “Schema di bando regionale da adottarsi dai Soggetti Gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario per l’assegnazione dei benefici a concorso” modificato sulla base della Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n° IX/000238 del 14 luglio 2010, “Determinazioni in ordine alle modalità ed alle previsioni minime per l’assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario – Anno Accademico 2010-2011”.

Il concorso per l’assegnazione di borse di studio si rivolge agli studenti che nell’A.A. 2010-2011 si iscrivono ai corsi di studio accademici del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Como e che sono in possesso dei requisiti di merito e di situazione economica specificati nel presente bando.

Il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi con le seguenti modalità:

- per gli iscritti ai corsi del Triennio accademico di primo livello per un periodo pari a sette semestri a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta;
- per gli iscritti ai corsi del Biennio accademico di secondo livello per un periodo pari a cinque semestri a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta;
- per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a un anno oltre la durata legale del corso di studi frequentato a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta.

La borsa di studio è esente dall’Imposta sui Redditi così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze. La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all’estero.

1) NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

Il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Como mette a concorso:

- n. 5 borse di studio;
- n. 1 integrazione alla borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale.

Tali borse sono destinate agli studenti iscritti ai corsi attivati dal Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Como.

Il numero delle borse di studio e delle integrazioni per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale è ripartito tra i diversi corsi di studio nel seguente modo:

| Tabella A – Numero borse di studio | Borse di studio | Mobilità |
|---|------------------------|-----------------|
| <i>Studenti iscritti al primo anno dei corsi triennali di primo livello e dei corsi biennali di secondo livello</i> | 2 | 1 |
| <i>Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi triennali di primo livello e dei corsi biennali di secondo livello</i> | 3 | |

Il numero delle borse di studio e l'integrazione per la mobilità internazionale messo a concorso potrà essere elevato in base agli stanziamenti aggiuntivi che saranno successivamente assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero Università e Ricerca.

2) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere:

- per la prima volta a un regolare anno di corso dei corsi accademici triennali di primo livello e biennali accademici di secondo livello attivati ai sensi della normativa vigente;
- a un ulteriore anno oltre a quello previsto dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per i corsi accademici triennali di primo livello e biennali di secondo livello attivati ai sensi della normativa vigente.

Gli studenti, nell'anno accademico 2010-2011, non devono:

- essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l'A.A. 2010-2011 conseguiti sia in Italia sia all'estero;
- beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati.

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell'A.A. 2010-2011:

- rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- sono iscritti fuori corso intermedio o ripetente intermedio;
- effettuano un passaggio di facoltà o di corso di laurea o di diploma con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
- effettuano un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato.

Qualora nella propria carriera accademica lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei crediti o delle annualità necessario per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovato nelle condizioni di ripetere uno stesso anno di iscrizione.

3) REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLA BORSA DI STUDIO

I richiedenti, per essere ammessi alle graduatorie definitive devono essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2010-2011 alla data del 30 novembre 2010 ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.

3.1) Requisiti di merito

Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi accademici di primo livello (triennio) e di secondo livello (biennio) devono risultare regolarmente iscritti.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi accademici di primo livello (triennio) e di secondo livello (biennio) devono aver conseguito per ciascun anno di corso, entro il 10 agosto 2010, il numero di crediti formativi specificato nella Tabella B.1:

| Tabella B.1 – Requisiti di merito (crediti formativi da acquisire entro il 10 agosto 2010) | | |
|---|----------------------|-----------|
| Corsi di studio | Anno di corso | |
| | 2° | 3° |
| Triennio accademico di primo livello | 23 | 83 |
| Biennio accademico di secondo livello | 23 | |

N.B.: il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione

Gli studenti iscritti al secondo anno (per il Triennio e il Biennio) e al terzo anno (per il Triennio) dei corsi accademici dispongono di un bonus da utilizzare, una sola volta nell'arco del corso di studio, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito. L'ammontare del bonus è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare, il bonus ammonta a complessivi:

- sei crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno;
- dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile.

La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Inoltre il bonus maturato e non fruito nel corso accademico di primo livello può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva al Biennio. Tale disposizione non si applica agli iscritti al Biennio provenienti dai vecchi ordinamenti.

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino a un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita commissione anche sentendo il docente delegato all'integrazione degli studenti handicappati.

3.2) Requisiti relativi alle condizioni economiche

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 modificato con decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, relativamente ai redditi e alla situazione patrimoniale del 2009.

L'indicatore di situazione economica equivalente permette di valutare sinteticamente la situazione economica e patrimoniale dei singoli componenti del nucleo familiare considerando redditi, patrimonio e caratteristiche del nucleo familiare (numero di componenti, presenza di persone con handicap, presenza di figli minori con un genitore solo, ecc.).

L'ISEE è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata con il 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).

Ai fini dell'assegnazione dei benefici del diritto allo studio universitario l'ISEE è ricalcolato per tener conto delle seguenti situazioni particolari:

- il reddito e il patrimonio dei fratelli e/o sorelle dello studente richiedente, appartenenti al nucleo familiare, concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della situazione patrimoniale ed economica nella misura del 50%;
- il reddito e il patrimonio mobiliare di componenti il nucleo familiare percepiti all'estero nel corso del 2009 saranno valutati sulla base del cambio medio del 2009;
- il patrimonio immobiliare localizzato all'estero, posseduto alla data del 31 dicembre 2009, è valutato solo nel caso di fabbricati ed è considerato sulla base del valore di € 500,00 al metro quadrato.

Per richiedere i benefici del diritto allo studio universitario ci si avvale dell'Indicatore di situazione economica equivalente universitario (ISEEU) e dell'Indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario (ISPEU).

Questi indicatori, contenuti nell'Attestazione ISEEU, sono il frutto del ricalcolo dell'indicatore di situazione economica, dell'indicatore di situazione economica equivalente e dell'indicatore di situazione patrimoniale equivalente, effettuato aggiungendo il valore dei redditi percepiti o dei

patrimoni posseduti all'estero e dimezzando il valore dei redditi e dei patrimoni di fratelli e sorelle dello studente.

Tutti gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio per l'A.A. 2010-2011 devono presentare l'attestazione ISEEU. Le modalità per richiedere l'Attestazione ISEEU sono specificate al successivo paragrafo 7.

Indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario e di situazione economica equivalente universitario

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono avere per l'anno 2009, con riferimento al nucleo familiare:

- un indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario (ISPEU) non superiore a € 32.546,88;
- un indicatore di situazione economica equivalente universitario (ISEEU) non superiore a € 19.287,04.

Nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, art. 1 Bis. In particolare, con riferimento alla data di presentazione della domanda, il nucleo familiare è composto:

- dal richiedente;
- dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati, e i figli a loro carico anche se non presenti nello stato di famiglia;
- tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
- dal genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o di separazione legale;
- eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

Studente indipendente

Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 7.392,00 annui.

Qualora non si verificchino entrambe le condizioni sopra richiamate – debitamente documentate – si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.

Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata sulla base del cambio medio del 2009.

La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa.

Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Tutti gli studenti stranieri, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, devono presentare la seguente documentazione:

- documento attestante la composizione della famiglia;
- reddito dell'anno solare 2009 di ciascun componente la famiglia;
- fabbricati di proprietà della famiglia con l'indicazione dei metri quadrati;
- attestazione del patrimonio mobiliare (espresso in titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazione di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc);
- attestazione I.S.E.E. per redditi e patrimoni detenuti in Italia.

In ogni caso il reddito dichiarato dagli studenti stranieri non può essere inferiore a € 4.206,84 corrispondenti ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio (D.I. 20 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2001, n. 283). Tale valore costituisce pertanto la soglia minima ai fini della valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.

4) AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente all'ISEEU del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente.

Fasce di reddito

| | <i>Valori I.S.E.E. Universitario</i> | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|------------|----------|---|-----------|
| 1^a Fascia | da | € | 0,00 | a | € | 13.245,07 |
| 2^a Fascia | da | € | 13. 245,08 | a | € | 16.266,07 |
| 3^a Fascia | da | € | 16. 266,08 | a | € | 19.287,04 |

Provenienza geografica

- Studente in sede: residente nel comune ove hanno sede i corsi di studio frequentati;
- Studente pendolare: residente in un comune diverso da quello sede dei corsi di studio frequentati ma che, comunque, consente il trasferimento quotidiano presso la sede stessa dei corsi frequentati;
- Studente fuori sede: residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che, per tale motivo, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi. In carenza di tale condizione lo studente è considerato pendolare.

Si intende “a titolo oneroso” l’esistenza di un contratto d’affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un suo genitore, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture pubbliche o private, l’esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l’alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. Nel caso in cui lo studente sia domiciliato in un immobile del quale non sia intestatario di un contratto di locazione, dovrà presentare, oltre a una copia del contratto, una dichiarazione scritta dell’intestatario del contratto o del proprietario, corredata dalla fotocopia di un documento d’identità di quest’ultimo, attestante la durata della permanenza nell’anno accademico 2010 – 2011, specificando le date di inizio e fine del domicilio e la quota allocativa mensilmente pagata.

Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro e non oltre il 10 febbraio 2011. Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione fatti salvi eventuali controlli. L’ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

| | <i>Tipologia studente</i> | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| | <i>In sede</i> | <i>Pendolari</i> | <i>Fuori Sede</i> |
| 1 ^a Fascia | € 2.528,00 | € 2.694,00 | € 4.803,00 |
| 2 ^a Fascia | € 2.095,00 | € 2.266,00 | € 4.280,00 |
| 3 ^a Fascia | € 1.793,00 | € 1.964,00 | € 3.776,00 |

Tutti gli importi di cui sopra si intendono dimezzati per gli studenti iscritti ai corsi accademici attivati ai sensi della normativa vigente, che beneficiano della borsa di studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare, con riferimento all'anno di immatricolazione.

5) INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO

5.1) Studenti in situazione di handicap

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.598,00 per studenti considerati In sede, di € 3.698,00 per studenti considerati Pendolari e € 6.574,00 per studenti considerati Fuori Sede. Tale borsa di studio, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

5.2) Mobilità internazionale

Gli studenti assegnatari di borsa di studio per l'A.A. 2010-2011 e gli idonei non assegnatari possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la partecipazioni a programmi di mobilità internazionale.

L'assegnazione dell'integrazione della borsa di studio avviene sulla base della graduatoria di merito stilata ai sensi del successivo Paragrafo 6.

Il contributo è pari a € 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento oppure da analoghe strutture presso le Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale. Dall'importo dell'integrazione erogata dall'I.S.U. è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 150,00 per i paesi europei e fino a € 500,00 per i paesi extraeuropei.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per l'intero percorso formativo.

5.3) Studenti laureati (c.d. “*premio di laurea*”)

Gli studenti che nell'A.A. 2010-2011 sono iscritti all'ultimo anno di un corso del Biennio di secondo livello – che hanno beneficiato per il medesimo anno di borsa di studio e che si diplomano in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi a partire dalla prima immatricolazione assoluta – hanno diritto, a domanda, a un'integrazione dell'ultima borsa di studio assegnata di un importo pari a € 1.000,00 purché nella loro carriera accademica:

- non si siano verificate interruzioni tra il corso di studi del Triennio accademico di primo livello e quello del Biennio di secondo livello;
- non abbiano già beneficiato del premio di laurea nel corso dell'intera carriera accademica.

Tale diritto è esteso agli studenti che nell'A.A. 2010-2011 sono iscritti all'ultimo anno di un corso del Triennio accademico di primo livello che:

- hanno beneficiato per il medesimo anno di borsa di studio;
- si diplomano in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi a partire dalla prima immatricolazione;
- dichiarano di non volersi iscrivere ad alcun corso del Biennio di secondo livello.

L'integrazione della borsa di studio per studenti diplomati è concesso una sola volta per l'intero percorso di studi.

Gli studenti devono presentare una specifica domanda entro 60 giorni dal conseguimento del diploma.

6) PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati.

Studenti iscritti al primo anno

La graduatoria è formulata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente corretto del nucleo familiare rapportato al limite di € 19.287,04 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$1 - \frac{\text{ISEEU studente}}{19.287,04} \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale lo studente iscritto al corso di grado più elevato, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

Studenti iscritti ad anni successivi al primo

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti o delle annualità superate, entro il 10 agosto 2010, e il punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti o delle annualità sostenute e 400 in base alla votazione media degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio relativo alla situazione economica maggiore. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.

Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti o alle annualità superate entro il 10 agosto 2009 è calcolato rispettivamente secondo le seguenti formule:

$$\text{(Crediti studente – Crediti minimi)} \times \frac{600}{\text{(Crediti massimi – Crediti minimi)}}$$

Il punteggio relativo alla votazione media ponderata degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{(Votazione media studente – 18)} \times \frac{400}{(30 - 18)}$$

7) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate presso gli uffici della Segreteria del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Como, o spedite a mezzo raccomandata con A\R, entro e non oltre il 31 gennaio 2011, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito internet www.conservatoriocomo.it alla voce “Borse di studio 2010-2011”.

Considerando i termini fissati dal bando in relazione a ciascun beneficio, lo studente deve:

- stampare, compilare e sottoscrivere l’apposito modulo disponibile sul sito internet www.conservatoriocomo.it alla voce “Borse di studio 2010-2011”;
- procurarsi la Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- procurarsi l’attestazione ISEE/ISPEU;
- consegnare al Conservatorio di Musica di Como, presso gli uffici della Segreteria, la documentazione seguente:
 - la domanda di ammissione sottoscritta;
 - la fotocopia del documento di identità;
 - la fotocopia della Dichiarazione Sostitutiva Unica;
 - l’Attestazione ISEE/ISPEU;
 - ogni altro documento eventualmente richiesto dal bando in relazione ai singoli benefici.

Gli studenti che partecipano a un programma di mobilità internazionale nell'anno accademico 2010-2011 presentano domanda per l'integrazione della borsa di studio contestualmente alla domanda di borsa di studio e quindi entro il 31 gennaio 2011.

Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai fini del rilascio dell'Attestazione ISEE e dell'Attestazione ISEEU, lo studente può rivolgersi al proprio Comune, ai Centri di assistenza fiscale (CAF) previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla sede INPS competente per territorio oppure presso gli uffici di ciascun Ente, secondo modalità adeguatamente pubblicizzate.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

Gli studenti sono tenuti a comunicare al Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Como, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).

Gli studenti stranieri devono inoltre allegare alla domanda la documentazione relativa alla composizione del nucleo familiare di appartenenza, alla situazione economica del nucleo familiare nonché i certificati relativi ai titoli di studio posseduti

8) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 16 febbraio 2011 sul sito www.conservatoriocomo.it alla voce "Borse di studio 2010-2011": saranno inoltre esposte all'Albo di Istituto del Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como, presso la sede di Como, in Via Cadorna, 4.

Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate, con atto scritto, al Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Como entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L’istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Como competente e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

L’esito delle istanze di revisione sarà reso noto mediante comunicazione tramite posta elettronica e affissione all’Albo di Istituto del Conservatorio.

Completata la procedura relativa ai ricorsi verrà esposta la graduatoria definitiva. Nel caso di assegnazione di ulteriori fondi da parte di Regione Lombardia, sarà possibile coprire ulteriormente la graduatorie e gli studenti idonei potranno diventare beneficiari.

Ulteriori ricorsi contro la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

9) ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le borse di studio sono assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal presente bando. In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse residue saranno assegnate a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal bando stesso.

L’assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore generale all’istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia 13 novembre 2002, n. 21650.

Le borse sono erogate in due rate secondo le modalità di seguito riportate.

Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi

La prima rata della borsa di studio, pari al 70% dell’ammontare previsto dall’importo da assegnare, è erogata entro il 15 marzo 2011, mentre il saldo dell’importo della borsa, pari al 30% dell’ammontare previsto dall’importo, è erogato entro il 15 settembre 2011, solamente se lo studente avrà conseguito entro il 10 agosto 2011 un numero minimo di 23 crediti formativi.

La prima rata sarà mantenuta se lo studente avrà conseguito, entro il 30 novembre 2011, i crediti formativi sopra specificati, pena la revoca della borsa di studio. In caso di revoca lo studente deve restituire quanto percepito in denaro nonché il valore dei servizi eventualmente fruiti. La restituzione, previo accordo con il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Como, può avvenire anche su base rateale.

Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

Nel caso in cui lo studente non provveda a riscuotere entro il 31 dicembre 2011 gli importi delle borse di studio assegnate, perde la possibilità di riscuotere la somma in denaro ma conserva i benefici che derivano dall’essere beneficiario di borsa di studio.

Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi:

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi accademici triennali di primo livello e biennali accademici di secondo livello devono aver conseguito per ciascun anno di corso, entro il 10 agosto 2011, il numero di crediti formativi specificato nella Tabella B.2:

| Tabella B.2 – Requisiti di merito (<i>crediti formativi da acquisire entro il 10 agosto 2011</i>) | | |
|--|----------------------|-----------|
| Corsi di studio | Anno di corso | |
| | 2° | 3° |
| Triennio accademico di primo livello | 83 | 143 |
| Biennio accademico di secondo livello | 83 | |

La prima rata della borsa di studio, pari al 70% dell’ammontare previsto dall’importo della borsa da assegnare, è erogata ai vincitori del concorso entro il 15 marzo 2011 mentre il saldo, pari al 30% dell’ammontare previsto dall’importo, è erogato entro il 15 settembre 2011, solamente se lo studente avrà conseguito entro il 10 agosto 2011 un numero minimo di crediti formativi di cui alla tabella B.2.

La prima rata sarà mantenuta se lo studente avrà conseguito, entro il 30 novembre 2011, i crediti formativi sopra specificati, pena la revoca della borsa di studio. In caso di revoca lo studente deve

restituire quanto percepito in denaro nonché il valore dei servizi eventualmente fruiti. La restituzione, previo accordo con il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Como, può avvenire anche su base rateale.

Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

Nel caso in cui lo studente non provveda a riscuotere entro il 31 dicembre 2011 gli importi delle borse di studio assegnate, perde la possibilità di riscuotere la somma in denaro ma conserva i benefici che derivano dall'essere beneficiario di borsa di studio.

Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale

L'integrazione e il rimborso delle spese di viaggio saranno concessi agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito per la fruizione della borsa di studio sino alla concorrenza prevista dal presente bando previa verifica, presso le strutture competenti in materia di scambi internazionali di ciascun Ateneo, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità.

10) INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA

La borsa di studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogato dalla Fondazione Scuole Civiche di Milano o da altri enti pubblici o privati, con le borse erogate dall'Università ai sensi degli art. 15 e 17 della legge 390/1991, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti; in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale.

Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:

- incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura, per infrazioni compiute nei confronti del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como;

- non presenti al Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., la eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.

11) TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTÀ

Nel caso di trasferimento ad altra Istituzione AFAM o ad altra Università dopo l’inizio dell’anno accademico la domanda, presentata al Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como, verrà dallo stesso trasmessa all’Ente dell’Istituzione AFAM/Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio eventualmente riconosciuto dal Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como: dovrà perciò restituire le eventuali rate rimosse.

Lo studente che si sia trasferito da altra Istituzione AFAM o da altra Università al Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como dopo l’inizio dell’anno accademico dovrà chiedere all’Ente per il Diritto allo Studio dell’Università di provenienza la trasmissione d’ufficio della domanda purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

12) ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, art. 71)

Il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como, ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 22 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71 anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).

Il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso su un campione di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dall’art. 71 del D.p.r. 445/2000.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.p.r. 445/2000, nonché le sanzioni previste dalla legge 390/1991, art. 23 consistenti nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato (art. 34 della Legge Regionale n. 33 del 25 novembre 1994).

Per ogni ulteriore informazione gli interessati dovranno rivolgersi unicamente presso gli uffici della Segreteria del Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como.

13) INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Legge 30 giugno 2003, n. 196)

Il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como è il titolare del trattamento dei dati.

I dati personali acquisiti con la Dichiarazione Sostitutiva Unica:

- devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando.
- sono raccolti dal Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed in ogni caso per le finalità di legge.
- possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti.

Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento al Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 legge 196/2003).

Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il 02 marzo 2011.

Como, lì 21 dicembre 2010

Prot. 5303/C27

f.to Il Direttore

M° Bruno Foti

Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Como

Via Cadorna, 4 – 22100 Como